

Come viene nominato l'amministratore di sostegno?

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone con **ricorso** da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del **Giudice Tutelare**) del **luogo di residenza o domicilio** del potenziale destinatario della misura.

Il ricorso deve contenere:

- l'indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente; il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in quanto deve provvedere all'esame dell'ammalato;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l'indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell'art. 407 c.c.;
- le **ragioni** per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza;
- contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico;
- marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.

Attenzione: È utile, fornire una **descrizione delle condizioni di vita della persona** ed effettuare una prima **ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale** della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare.

Documenti necessari da allegare al ricorso

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
- documenti di identità del richiedente e del beneficiario.

Attenzione:

Il procedimento non prevede alcun costo, se non la marca da bollo prevista e le spese per i diritti di copia.



Ugento-S.Maria di Leuca

*Dalla parte dei più fragili
dei più deboli e degli ultimi*

www.caritasugentoleuca.it



Il ricorso viene valutato dal **giudice tutelare**, il quale deve ascoltare il beneficiario, i suoi familiari e il pubblico ministero. L'amministratore di sostegno va nominato dal giudice **con decreto motivato entro 60 giorni** dalla data di presentazione del ricorso (una volta acquisito il parere favorevole del pubblico ministero).

Nel decreto saranno riportate, più precisamente, la durata dell'incarico (provvisorio o definitivo), gli atti che può compiere l'amministratore di sostegno e lo stesso beneficiario, il limite di spesa e il termine entro cui riferire al giudice l'attività svolta.

Contro il **decreto del giudice tutelare** è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello.

Riferimenti normativi

- Legge 9 gennaio 2004, n. 6
- Artt. 404 e seguenti c.c.

Scheda aggiornata al 12 04 2023